



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.8336/Gen.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VI COMMISSIONE CONSILIARE

Prot. n. 452 del 4-10-06

Ai Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
NAPOLI

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali ed umani e in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Campania" (Reg.gen.n.198)

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala.
Depositata in data 11 Settembre 2006

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a :

VI Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **3 OTT. 2006**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

“Norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale di alcune categorie di beni culturali ed umani e in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Campania”

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala

Ruolo Generale n. 198



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

Le tradizioni popolari sono l'espressione dell'anima di un popolo, del modo di sentire la vita, la morte, la gioia, la magia, la ribellione. Partendo da questo principio con la presente legge si vuole provvedere alla conservazione, alla promozione, alla valorizzazione, allo studio e alla ricerca della cultura demo-etnoantropologica dell'area campana.

Tutelare e preservare le tradizioni, gli usi e i costumi che caratterizzano e valgono ad arricchire la cultura italiana in un processo di rivalutazione storico-culturale diventa fondamentale per la conoscenza delle tradizioni dei propri luoghi d'origine. Assumendo l'identità culturale del proprio popolo come bene primario da valorizzare e promuovere la Regione Campania individua come principali categorie di beni culturali oggetto della tutela e della disciplina i patrimoni linguistici autonomamente riconosciuti in porzioni del territorio regionale in quanto legati alle tradizioni storico-sociali del territorio stesso sia nella loro espressione orale che nelle forme letterarie in essi espresse: rime popolari filastrocche fiabe proverbi e ritornelli ricordi e memorie riguardanti anche l'alimentazione e la medicina popolare il tutto espresso in lingua o in dialetto in forma orale o scritta ma inedita; canti e musiche strumentali tramandati in forma orale e danze popolari di tradizione documentabile; feste riti e credenze giochi e passatempi popolari.

Tutelare le proprie tradizioni vuol dire anche occuparsi di organizzare, coordinare o promuovere iniziative relative alle tradizioni popolari a questo scopo la presente legge dispone la creazione di un Centro Regionale di Documentazione e l'istituzione di un Albo delle persone che attraverso i canti, i racconti portano avanti le memorie popolari e la lingua napoletana tramite la tradizione orale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo I

Finalità

1. La Regione promuove, coordina e favorisce la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali linguistici etnomusicali e delle tradizioni popolari e della lingua napoletana presenti nel territorio della regione Campania.
2. La regione Campania assume l'identità culturale del proprio popolo come bene primario da valorizzare e promuove e individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso personale e sociale, i processi di sviluppo economico e di integrazione interna.
3. La regione Campania garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme espressione dell'identità, dei bisogni, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Campania, in conformità ai principi ispiratori dello statuto regionale.
4. Ai sensi della presente legge la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare la lingua napoletana - riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana - la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l'espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo campano nella sua specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali. Pertanto la regione considera la cultura della Campania, la lingua napoletana e la valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze, come caratteri e strumenti necessari per l'esercizio delle proprie competenze statutarie in materia di beni culturali - quali musei, biblioteche, antichità e belle arti - di pubblici spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica, nonché di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2

Categorie di beni tutelati

1. Le principali categorie di beni culturali oggetto della tutela e della disciplina sono le seguenti:
- a) patrimoni linguistici autonomamente riconosciuti in porzioni del territorio regionale in quanto legati alle tradizioni storico-sociali del territorio stesso sia nella loro espressione orale che nelle forme letterarie in essi espresse;
 - b) rime popolari, filastrocche, fiabe, proverbi e ritornelli, ricordi e memorie riguardanti anche l'alimentazione e la medicina popolare il tutto espresso in lingua o in dialetto in forma orale o scritta ma inedita;
 - c) canti e musiche strumentali tramandati in forma orale e danze popolari di tradizione documentabile;
 - d) feste, riti e credenze, giochi e passatempi popolari.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3

Comitato scientifico

1. E' istituito un comitato scientifico composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale scelti fra personalità di indiscussa competenza e professionalità nei campi della ricerca etnologica e linguistica locale e della produzione e promozione culturale di attività dialettali e da tre esperti designati dal rettore dell' Università degli Studi di Napoli fra gli studiosi già operanti anche al di fuori dell' ambito universitario rispettivamente nei campi linguistico-letterario etnoantropologico ed etno- musicologico.

Alle sedute partecipano un dirigente del servizio beni e strutture culturali e il dirigente addetto al centro regionale di documentazione.

2. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Ai suoi membri spettano compensi così stabiliti : membri del consiglio 1/10 del compenso consigliere regionale; presidente 2/10 del compenso consiglieri regionali.

Il comitato nella prima seduta provvede alla nomina del Presidente.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4

Compiti del comitato

1. Al comitato scientifico sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) formulare alla Giunta regionale proposte per l'inserimento nei programmi in materia culturale di specifici interventi relativi ai beni di cui alla presente legge e in particolare per le attività del Centro;
- b) proporre alla Giunta regionale progetti specifici di valorizzazione del patrimonio etnico-linguistico regionale;
- c) elaborare relazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti regionali.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

Istituzione albo

1. La regione Campania istituisce l'albo delle persone che attraverso i canti, i racconti portano avanti le memorie popolari e la lingua napoletana attraverso la tradizione orale



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6

Centro regionale di documentazione

1. La Regione istituisce nell' ambito delle proprie strutture un centro regionale di documentazione ricerca e valorizzazione del patrimonio linguistico etnomusicale e delle tradizioni popolari campane e della lingua napoletana.
2. Il livello della struttura di cui al comma 1 e la sua dotazione organica sono specificati nelle norme regionali in materia di organizzazione degli uffici.
3. La prima dotazione del centro e' costituita dalla documentazione in materia già raccolta o comunque acquisita dalla Regione con le relative attrezzature.



Articolo 7

Compiti del centro

1. Il centro di documentazione opera nei seguenti modi:

- a) stabilisce rapporti di collaborazione e scambio con i competenti uffici dello Stato, degli enti locali, l'università, gli istituti di ricerca, associazioni e singoli studiosi;
- b) promuove iniziative di studio e di ricerca nel settore curando la pubblicazione e la diffusione dei risultati;
- c) cura l'acquisizione della documentazione relativa ai beni in forma scritta, fotografica, grafica o audiovisiva sia direttamente sia attraverso la cessione da parte di terzi di materiale già esistente o in via di formazione;
- d) provvede alla creazione di una biblioteca e nastro-videoteca specializzata nel settore;
- e) assicura la messa a disposizione del pubblico secondo le norme fissate in apposito regolamento del materiale raccolto con l'obbligo dell'impiego per scopi non di lucro e della citazione delle fonti per quanto riguarda sia gli informatori che i raccoglitori con l'obbligo dell'approvazione della regione nel caso di utilizzo per scopi editoriali;
- f) cura la realizzazione con il materiale raccolto di libri e pubblicazioni dischi audio e videocassette ed altri mezzi di diffusione da distribuire gratuitamente a musei, biblioteche, istituti, servizi pubblici, da porre eventualmente in commercio;
- g) promuove iniziative di diffusione quali conferenze, tavole rotonde, proiezioni, interventi coordinati con il mondo della scuola, corsi di aggiornamento per insegnanti.
- h) trascrive i racconti e i canti tramandati in modo orale dagli iscritti all'albo.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario.